

Integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con atto GC n. 6 del 29.02.2012), disposta con atto GC n. 39 del 08.06.2015.

Regolamentazione del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d. lgs. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare del potere.

Art.1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui l'organo del Comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art. 2

Obblighi connessi al conferimento e alla prosecuzione degli incarichi.

1. Il responsabile del servizio di segreteria, nella fase procedimentale finalizzata al conferimento dell'incarico, avrà cura di inserire negli interpelli l'espresso richiamo alle condizioni ostative al conferimento e al proseguimento dell'incarico come previste dal D.Lgs. n. 39/2013.
2. Il Responsabile del servizio di segreteria, anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte dell'organo, ha cura di assicurare l'ottemperanza all'articolo 20, comma 1, del D. Lgs .n. 39/2013 acquisendo agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.
3. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
4. In relazione alla verifica intermedia in corso di incarico, il Responsabile del servizio segreteria provvede ad acquisire la dichiarazione di cui al medesimo art. 20, comma 2, non oltre il 30 giugno di ogni anno per gli incarichi di durata superiore all'esercizio finanziario.
5. Le dichiarazioni ex art. 46 DPR n. 445/2000 potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d'ufficio del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.
6. La dichiarazione falsa, accertata, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 fermo restando ogni altra responsabilità.

7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti comma dovranno essere rese dall'interessato nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

8. Il Responsabile del servizio segreteria curerà la pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

Art.3

Titolare del potere di contestazione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito il potere di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.

Art. 4

Contestazione nullità incarichi.

1. Nel caso venga accertata la violazione delle disposizioni richiamate all'art. 1, comma 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.

2. Entro sette giorni dalla comunicazione l'organo conferente può inviare eventuali controdeduzioni, rispetto alle quali il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro i successivi cinque giorni.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà avvio, nel caso di conferma della contestazione di nullità, alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva di cui al seguente articolo 5.

4. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

Art. 5

Organo surrogante

L'organo surrogante è individuato:

nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;

nella Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;

nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;

nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal ViceSindaco (ipotesi verificabile nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco).

nel segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di servizio.

Art. 6

Procedura sostitutiva

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero a necessità di acquisire proposte o pareri;.

3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

4. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".